



TRIBUNALE DI LATINA

Piazza Bruno Buozzi, 5 - 04100 Latina - fax 0773/694825 - tel. 0773 - 6561

Presidenza

Il Presidente

premessa la necessità di procedere ad una aggiornata ricognizione e determinazione della ripartizione degli affari tra le sezioni, dei criteri oggettivi per la loro assegnazione ai magistrati e per la formazione dei collegi, come previsto dalla circolare 6942/2013; riservato un definitivo e più complessivo assetto in occasione del progetto tabellare in via di formazione

DISPONE

- A) Al fine di superare le incertezze emerse, le procedure di sovra indebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 modificata dall'art.18 del D.L. n.179 del 2012 (convertito nella legge 221/2012), attesa la loro natura concorsuale, sono assegnate all'apposito gruppo competente per le procedure concorsuali in seno alla prima sezione civile.
- B) Tutte le procedure concorsuali sono ripartite tra i due giudici delegati componenti l'apposito gruppo, secondo ordine alfabetico dei loro cognomi, attribuendo al primo le procedure il cui numero di ruolo sia pari. Nel caso dette procedure abbiano un numero di ruolo superiore a dieci, sono considerate pari quelle in cui la somma delle due cifre, o delle due ultime cifre, dia luogo ad un numero pari. Conseguente il criterio di assegnazione delle procedure "dispari" all'altro G.D.
- C) In seno a ciascuna sezione, il collegio è composto dal presidente della sezione, che lo presiede, dai due giudici più anziani di ruolo in servizio in ciascuna sezione. Nel caso il presidente della sezione, per il numero delle cause da trattare, ritenga necessario formare più collegi operanti contemporaneamente, il primo collegio è composto dal presidente della sezione e dai giudici meno anziani di ruolo in servizio nella sezione;

il secondo dal giudice più anziano di ruolo che lo presiede e dai giudici meno anziani di ruolo, che precedono quelli già impegnati nel primo collegio. E così via.

- D) I collegi relativi alla trattazione di cause di competenza dei gruppi specializzati sono formati dal presidente del Tribunale o della sezione e dai giudici componenti del gruppo, nei termini fissati dal provvedimento tabellare riguardante ciascun gruppo.
- E) Nel caso di incompatibilità, ostativa della partecipazione al collegio di un giudice, lo stesso è sostituito dal giudice meno anziano di ruolo in servizio nella sezione. In caso di impedimento anche di quest'ultimo, a sostituirlo è chiamato il giudice meno anziano che precede quello impedito.
- F) L'assegnazione dei procedimenti tra le due sezioni civili avviene in base alla ripartizione tabellare della competenza per materia. Esaurita la ripartizione per materia tra le sezioni, le cause vengono assegnate dal presidente della sezione, una ciascuna ai singoli giudici, seguendo l'ordine di ruolo da un lato e l'ordine alfabetico del cognome dei giudici della sezione dall'altro. L'assegnazione ai singoli magistrati deve risultare da un prospetto/elenco/tabulato, indicante il giorno di assegnazione, nonché il numero progressivo di ruolo delle cause assegnate e, specularmente, il nominativo del giudice, secondo l'abbinamento ordine di ruolo/ordine alfabetico del cognome.
- G) I procedimenti collegiali vengono, analogamente, ripartiti dal presidente della sezione tra i magistrati della stessa, seguendo l'ordine di ruolo da un lato e l'ordine alfabetico del cognome dei giudici della sezione dall'altro.
- H) I reclami ex art. 669 terdecies c.p.c., contro i provvedimenti cautelari, sono demandati alla sezione competente per la materia oggetto del reclamo.
- I) Restano ferme le disposizioni relative ai criteri riguardanti i gruppi specialistici.

Attesa l'urgenza di fornire un quadro organico ed aggiornato dei criteri di ripartizione e assegnazione e consentire nel contempo la riorganizzazione degli uffici, il presente provvedimento decorrerà dal 27.4.2015

Latina 20.4.2015

Il Presidente del Tribunale

Catello Pandolfi
